

2021/2115.

Altresì, il paragrafo “3.10.4.1.3 Tipo di agricoltori interessati (applicabile per la norma "percentuale minima)” è eliminato e sostituito dal seguente:

3.10.4.1.3 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

3.10.4.1.3 Tipo di agricoltori interessati (applicabile per la norma "percentuale minima")

Tutti gli agricoltori che dispongono di seminativi (nessuna esenzione)

Esenzioni applicabili

Con una superficie di seminativi fino a 10 ettari (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera c))

La cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera b))

I cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera a))

Esenzione di cui all'allegato III, nota in calce 1, secondo comma

3.10.4.1.4 Spiegazione del contributo all'obiettivo principale della pratica/norma

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1468, dall'anno di domanda 2024, si elimina dal perimetro della condizionalità 2023-2027, il primo requisito della BCAA 8 relativo alla destinazione di una percentuale minima (4%) di seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi. Questa modifica è attuata secondo il dettato regolamentare, in quanto la pratica del mantenimento di superfici improduttive è valorizzata come impegno volontario nell'ambito della nuova formulazione del livello 1 dell'ecoschema 5, che fornirà ai beneficiari una premialità per il mantenimento a riposo del 4% dei seminativi aziendali. Con l'eliminazione del primo requisito, la norma si compone esclusivamente degli obblighi relativi al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio ed al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. Si tratta di obblighi che rispondono pienamente all'obiettivo di mantenere il consistente patrimonio di biodiversità della penisola italiana, attraverso pratiche di gestione agricole finalizzate alla riduzione della perdita di biodiversità e quindi al mantenimento del paesaggio agrario tradizionale.

Questi elementi e queste superfici forniscono una serie di importanti benefici ambientali, soprattutto in relazione all'incremento della biodiversità, poiché rappresentano corridoi ecologici che collegano fra di loro le "infrastrutture verdi" presenti nelle aree agricole. Accanto a questi, sono indubbi anche i benefici per i suoli (prevenzione dell'erosione), la qualità dell'acqua e il cambiamento climatico.

3.10.4.2 BCAA 9: Divieto di conversione o aratura di prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000

3.10.4.2.1 Sintesi della pratica in azienda

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

1.

1. il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
2. il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del

cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe:

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 1).

3.10.4.2.2 Ambito di applicazione territoriale

Superficie totale indicativa dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000 interessati dalle BCAA in ettari: **1622848.0**

3.10.4.2.3 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, aventi superfici a prato permanente, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (c) del Regolamento per il sostegno ai Piani Strategici della Politica Agricola Comune (PAC), contemplate in base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE ricadenti nei siti Natura 2000.

Sono esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

3.10.4.2.4 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA

Il divieto di conversione dei prati permanenti dichiarati sensibili sotto il profilo ambientale, che si concretizza in un divieto di lavorazione del terreno che possa interrompere la copertura erbosa ("rompe il cotico erboso") poiché opera il "rovesciamento" della parte superficiale del terreno e l'interramento del "cotico erboso".

Questa operazione riduce il sequestro di carbonio, riduce al tempo stesso lo stock di carbonio già immagazzinato, danneggia gli habitat di un sito ad alto valore ambientale, in particolare se il prato permanente costituisce questi habitat. Inoltre, può causare disturbo agli animali, alla microflora e microfauna tellurica e cambiare la composizione floristica del prato.

In linea di principio, il divieto di aratura deve essere strettamente mantenuto. L'uso di lavorazioni leggere sugli ESPG è possibile, a condizione che abbia l'unico scopo di preparare il suolo al ripristino del prato (vedi linee guida OTSC paragrafo 2.4.4.4 terzo trattino).

3.10.5 BCAA supplementari (se del caso)

Non sono previste BCAA supplementari.